



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 – 21 APRILE 2023

Udienza del 20 Aprile 2023

53.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. DI GIACOMO Pepe Antonino n.q. di Presidente p.t. della S.S. S.C. MACCALUBE SSDARL
- S.S. S.C. MACCALUBE SSDARL in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine	Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 69/22-23 pervenuto il giorno 23 marzo 2023 per il seguente capo di incolpazione contestato nei confronti di:

- 1) Sig. **DI GIACOMO PEPE ANTONINO**, nella sua espressa qualità di Presidente della società Sporting Club Maccalube Aragona per la violazione delle seguenti norme federali: Art. 13 - comma 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV; Art. 97 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV; Art 16 STATUTO FIPAV comma 3: Art. 74 – Regolamento Giurisdizionale FIPAV: “per aver il Di Giacomo Pepe Antonino svolto di fatto le sue funzioni di Presidente della Società Sporting Club Maccalube Aragona, e nella fattispecie per aver utilizzato la smart card per operazioni di tesseramento atlete, operazioni pertanto firmate digitalmente dal Sig. Di Giacomo Pepe Antonino, attività non consentite in quanto inibite perché compiute in pendenza della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 comminata dal Tribunale Federale con CU n. 27 del 9/11/2022 affisso all’Albo il 10/11/2022”
- 2) Sodalizio **S.C. MACCALUBE SSDARL**, in persona del Presidente p.t., in ordine alla condotta come sopra contestata al suo Presidente, per responsabilità diretta, in violazione Art. 76 comma 1 e Reg. Giur. vigente



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'udienza era presente il sostituto procuratore federale Avv. Umberto Pantanella che illustrava l'atto di deferimento concludendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare e chiedendo applicarsi al Di Giacomo Pepe Antonino la sanzione della sospensione per mesi sei e la multa di € 500,00 alla società.

Collegato in videoconferenza era presente il sig. Di Giacomo Antonino il quale nelle dichiarazioni spontanee rese confermava quanto contenuto nella memoria agli atti.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento è stato incardinato dalla Procura federale a seguito di esposto di un sodalizio con il quale si portavano a conoscenza gli organi federali dell'attività svolta dal sig. Di Giacomo nello stesso periodo in cui stava scontando la sanzione della sospensione da ogni attività federale inflitta da questo Tribunale con il comunicato ufficiale n. 27/2022 pubblicato il 10 Novembre 2022.

A propria difesa l'incolpato, nei termini, presentava memoria affermando di non aver compreso che la sanzione inflitta per fatti disciplinarmente rilevanti posti in essere come Presidente del Comitato Regionale si estendesse anche all'attività svolta per il sodalizio S.C. Maccalube SSDARL, di cui era presidente.

Il fatto contestato, confermato dalla prova acquisita dall'Ufficio tesseramento in merito all'avvenuto tesseramento di atlete per la soc. Maccalube, risulta ammesso dall'incolpato che pertanto non ha rispettato il provvedimento emesso da questo Tribunale di cui al comunicato ufficiale del 9/11/2022, comunicato ed affisso all'albo il 10/11/2022, svolgendo mentre era sospeso da ogni attività federale, le funzioni di Presidente di società.

Tale comportamento è disciplinarmente rilevante e previsto dall'art. 79 del regolamento giurisdizionale, che indica anche la sanzione.

Non può certo essere considerata, neanche come attenuante, la circostanza riferita dal Di Giacomo riguardante l'errore commesso nell'aver considerato la sanzione limitata alla sola attività istituzionale; anche se già previsto dalle norme, il comunicato ufficiale del novembre



2022 esplicitamente indica che la sospensione era per ogni attività federale, non lasciando spazio a dubbi di interpretazione. Inoltre va considerato che l'inculpato rivestiva e riveste la carica di Presidente di Comitato Regionale e come tale si presume abbia una piena conoscenza delle norme e quindi la piena cognizione del valore della sanzione comminata.

Per quanto sopra esposto sussiste la piena responsabilità disciplinare del tesserato Di Giacomo Pepe Antonino ed alla stessa consegue quella della società S.C. Maccalube, così come contestata dalla procura federale.

PQM

dispone

- 1) a carico del tesserato Di Giacomo Pepe Antonino la sospensione da ogni attività federale per ulteriori mesi sei da scontarsi al termine delle precedenti sospensioni irrogate;
- 2) la multa di € 300,00 a carico della S.C: Maccalube SSDA r.l.

Roma, 20 Aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 aprile 2023

